



Comune di San Pietro Vernotico

Provincia di Brindisi

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 19 del 27-06-2025

OGGETTO: TARI 2025. APPROVAZIONE TARIFFE, SCADENZE DI PAGAMENTO E AGEVOLAZIONI A CARATTERE SOCIALE PER UTENZE DOMESTICHE.

L'anno duemilaventicinque il giorno ventisette del mese di giugno alle ore 16:55, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale, regolarmente convocato a norma di legge.

Fatto l'appello risultano:

ARGENTIERI Maria Lucia	P	PIETANZA Pierluigi	P
PANNOFINO Nicoletta Emanuela	P	NOBILE Selena	P
GUIDO Elvira	P	PESIMENA Emanuele	P
SPERANZA Giuseppe	P	CANOCI Massimo	P
MONTEDURO Erminia	P	GIANNONE Giuliana	P
SOLAZZO Pietro	P	MARCHESE Errico Antonio	A
GIORDANO Oronzo	A	LARICCIA Michele Tommaso	P
LIACI Alberto	P	EPIFANI Gianluca	P
DRAZZA Soriana	A		

Totale presenti: 14 Totale assenti: 3

Presiede la dott.ssa **Erminia MONTEDURO**

Partecipa il IL SEGRETARIO GENERALE **Laura Caccetta**

Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00 sulla proposta di deliberazione in atti N. 18 del 13-06-2025

Regolarità tecnica

Il responsabile del servizio in ordine alla Regolarità tecnica esprime parere Favorevole
San Pietro Vernotico, 17-06-2025

Il Responsabile del Servizio

Dott.ssa Alessandra CARAMIA

Regolarità Contabile

Il responsabile del servizio ragioneria in ordine alla Regolarità Contabile esprime parere Favorevole
San Pietro Vernotico, 17-06-2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Laura Caccetta

All'appello nominale sono altresì presenti gli Assessori: Angelo Esposito, Riccardo Montanile.

Alle ore 17,35 è presente il Consigliere Giordano; si allontana il Consigliere Lariccia.

Con riferimento all'argomento in oggetto ha luogo la discussione risultante dal resoconto di stenotipia redatto col supporto di Cooperativa Progetto Sviluppo a r.l., allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Dopodiché

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della legge n.147/2013 (legge di stabilità 2014) che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) precisando che *“Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore”*;

Richiamato il comma 738 dell'art. 1 della Legge n.160/2019 (Legge di Bilancio 2020) secondo cui *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”*;

Preso atto che:

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga», l'approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento, verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

- con deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 sono stati definiti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il “metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2”;

Richiamata la deliberazione C.C. n. 29 del 20/07/2024 avente ad oggetto “Preso d'atto dell'approvazione della procedura di validazione del Piano Economico Finanziario servizio rifiuti da parte di AGER Puglia Revisione biennale - periodo 2024/2025 - Determina Ager n. 309 del 20 giugno 2024”;

Considerato che il Piano Finanziario per il periodo 2024/2025, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di San Pietro Vernotico e di quelli forniti dal gestore del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità, come validato, espone un costo complessivo per il 2025 di euro 3.190,519 (al lordo delle detrazioni) mentre il valore da utilizzare per il calcolo delle tariffe 2025 è pari ad € 3.059.149,00, di cui parte variabile € 1.975.658,00 e parte fissa € 1.083.491,00, considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021;

Dato atto che:

1) a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

2) la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita secondo “criteri razionali” previsti dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 158 del 1999 sulla base dei coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del D.P.R. n. 158 del 1999 i quali misurano la produzione di rifiuti in peso per unità di superficie in via potenziale o presunta per ciascuna categoria di utenza moltiplicando il valore attribuito a ciascun coefficiente Kd per la superficie complessiva imponibile relativa a ciascuna tipologia di attività. La sommatoria di tutti i prodotti esprime la quantità di rifiuti complessivamente prodotta dalla globalità delle utenze non domestiche e per differenza alla quantità di rifiuti da attribuire alle utenze domestiche;

3) la ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche è determinata rispettivamente nella percentuale dell'77% e del 23%;

Vista la deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/rif che, a far data dal 1 gennaio 2024, ha introdotto le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare:

a) UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;

b) UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno.

Vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del “Tributo comunale sui rifiuti (TARI)” per l'anno 2025, di cui all'Allegato “A1” relativo alle utenze domestiche ed all'Allegato “A2” relativo alle utenze non domestiche;

Ritenuto di definire per l'anno 2025 le seguenti scadenze di pagamento del tributo:

- 1° o unica rata: 31 luglio 2025,

- 2° rata: 30 settembre 2025,

- 3° rata: 30 novembre 2025,

- 4° rata: 31 gennaio 2026;

Visti:

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, “è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia”;

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D.lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente che “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

- il comma 5-quinquies dell'art. 3 del D.L. n. 228/2021 che stabilisce che a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'art. 1, comma 683 della Legge n. 147/2013, possono approvare i PEF del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

- l'art. 10 ter del D.L. 14.03.2025 n. 25, inserito dalla legge di conversione 9 maggio 2025, n. 69, ai sensi del quale *"Per l'anno 2025 il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2025. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale"*;

Vista la deliberazione n. 133/2025/R/rif con cui Arera ha comunicato l'avvio del procedimento per l'attuazione del riconoscimento del *"Bonus sociale rifiuti"* agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24;

Considerato che:

- il finanziamento del bonus avverrà mediante l'istituzione, da parte di Arera, di una nuova componente perequativa UR3,a, applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica, che alimenta un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali, con decorrenza 2025 e che la componente UR3,a, è fissata inizialmente a 6 euro/utenza, sulla base della stima dell'onere connesso all'erogazione del bonus sociale;

- il predetto il bonus rifiuti verrà riconosciuto a tutti i nuclei familiari con Isee fino a 9.530 euro, elevato a 20.000 euro per le famiglie con almeno quattro figli a carico, consistente in una riduzione del 25% della Tari limitatamente ad una sola utenza;

- allo stato non sono state rese note da ARERA le modalità di erogazione del bonus per i soggetti che ne avranno diritto;

- al fine di assicurare il gettito del tributo in conformità alle previsioni del PEF, annualità 2025, occorre approvare entro il termine del 30 giugno le tariffe TARI relative all'anno 2025, demandando all'Ufficio Tributi di questo Comune, in seguito alla conoscenza delle modalità di erogazione del "bonus sociale rifiuti", che saranno dettate da Arera, l'adozione dei provvedimenti necessari a garantire il riconoscimento del bonus (ricalcolo dell'ultima rata, compensazione somme a credito, etc.), dandone comunicazione agli aventi titolo;

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), come da ultimo modificato con propria deliberazione n. 17 del 09/05/2023, che così recita al suo art. 21 comma 2: *"Le ulteriori riduzioni ed esenzioni deliberate, rispetto a quelle previste dalla lettera a) alla lettera e) del comma 659 art.1 Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) possono essere coperte attraverso apposite autorizzazioni di spesa attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune"*;

Richiamate le linee programmatiche di mandato approvate con deliberazione di C.C. n. 30 del 03/07/2023, che individuano quale obiettivo prioritario, in materia di tributi locali, *"la realizzazione di una pressione fiscale equa e solidale che possa sostenere attraverso sgravi e riduzioni le famiglia con difficoltà economiche"*;

Ritenuto in continuità con le agevolazioni previste con il "bonus sociale rifiuti" di cui alla deliberazione Arera n. 133/2025/R/rif:

- di riconoscere a richiesta, per le utenze domestiche e per l'annualità 2025, in favore dei nuclei familiari con Isee superiore a € 9.530,00 e fino a € 15.000,00, una riduzione della Tari fino alla misura massima del 25% limitatamente ad una sola utenza e fino a concorrenza dello stanziamento complessivo di € 80.000,00 a tal fine destinato;

- di stabilire che al fine di beneficiare delle agevolazioni di cui al presente atto, il contribuente:

a) è tenuto a presentare, per l'anno di imposta 2025, apposita documentazione allegando il modello ISEE in corso di validità entro e non oltre le ore 12:00 del 15 agosto 2025;

b) è tenuto al pagamento delle prime 3 rate come da scadenze definite e il relativo ricalcolo sarà effettuato sulla 4° rata con scadenza 31 gennaio 2026;

Visti:

- il bilancio di previsione finanziaria 2025-2027 approvato con deliberazione di C.C. n. 8 del 21/03/2025 e le successive variazioni;

- il rendiconto della gestione 2024 approvato con deliberazione di C.C. n. 13 del 07/06/2025;

Richiamato l'art. 175 del d.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;

Considerato che, al fine di assicurare l'applicazione della riduzione TARI 2025 in favore dei nuclei familiari con Isee superiore a € 9.530,00 e fino a € 15.000,00, occorre apportare al bilancio di previsione finanziaria le variazioni, mediante applicazione di avanzo libero, di cui al prospetto allegato sotto la lettera B) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio, come risulta dal prospetto allegato sotto la lettera C) quale parte integrante e sostanziale;

Acquisiti:

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica, reso dal Responsabile dell'Area Amministrazione Generale e Tributi, Dott.ssa Alessandra Caramia, e di regolarità contabile reso dal Segretario Generale, quale titolare di funzioni sostitutive di Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 267/2000;

- il parere favorevole (verbale n. 22 del 18.06.2025 acquisito al prot. 14481 del 19.06.2025) dell'organo di revisione economico-finanziaria rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lett. b), n. 4, del D.Lgs. n. 267/2000 ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che in materia di monitoraggio dei rapporti tra gli amministratori ed i soggetti destinatari di provvedimenti amministrativi, previsto obbligatoriamente dalla L. 190/2012, il Segretario Generale ha rammentato ai consiglieri comunali presenti e votanti che non devono sussistere posizioni di conflitto di interessi con i soggetti, cui il presente atto è destinato a produrre effetti, e che, all'esito di tale avvertimento, non sono state rilevate situazioni di conflitto di interessi;

Con votazione palese, resa per alzata di mano, che presenta il seguente esito proclamato dal Presidente:

presenti: n. 14; votanti: n. 14; voti favorevoli: n. 11; voti contrari: n. 3 (Canoci, Giannone, Epifani); astenuti: n. 0;

DELIBERA

1) di approvare per l'anno 2025 le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e utenze non domestiche presenti negli Allegati A e B del presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati;

2) di dare atto che il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI), in via previsionale, è teso ad assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario validato con determinazione n. 309 del 20/06/2024 dall'ente di governo denominato Ager e successivamente approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 20/07/2024;

3) di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;

4) di dare atto, altresì, che risultano dovute, insieme alla TARI e al TEFA, le seguenti componenti perequative, che non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;

UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;

UR3,a, per bonus sociale rifiuti;

5) di stabilire le scadenze TARI 2025 nel modo seguente:

- 1° o unica rata: 31 luglio 2025,
- 2° rata: 30 settembre 2025,
- 3° rata: 30 novembre 2025,
- 4° rata: 31 gennaio 2026;

6) di apportare al bilancio di previsione finanziario 2025/2027, le variazioni di competenza e di cassa, analiticamente indicate nel prospetto allegato B) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

7) di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile e in particolare dagli artt. 162, comma 6, e 193 del d.Lgs. n. 267/2000, come risulta dal prospetto allegato al presente atto sotto la lettera C) quale parte integrante e sostanziale;

8) di riconoscere, per le utenze domestiche solo per l'annualità 2025, in favore dei nuclei familiari con Isee superiore a € 9.530,00 e fino a € 15.000,00, una riduzione della Tari fino alla misura massima del 25% limitatamente ad una sola utenza e fino a concorrenza dello stanziamento complessivo di € 80.000,00 a tal fine destinato;

9) di stabilire che al fine di beneficiare della riduzione Tari di cui al punto precedente, il contribuente:

a) è tenuto a presentare, per l'anno di imposta 2025, apposita documentazione allegando il modello ISEE in corso di validità entro e non oltre le ore 12:00 del 15 agosto 2025;

b) è tenuto al pagamento delle prime 3 rate come da scadenze definite e il relativo ricalcolo sarà effettuato sulla 4° rata con scadenza 31 gennaio 2026;

10) di demandare all'Ufficio Tributi, in seguito alla conoscenza delle modalità di erogazione del "bonus sociale rifiuti" che saranno dettate da Arera, l'adozione dei provvedimenti necessari a garantire il riconoscimento del bonus (ricalcolo dell'ultima rata, compensazione somme a credito, etc.), dandone comunicazione agli aventi titolo;

11) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 21;

Infine, stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione resa in forma palese, che presenta il seguente esito proclamato dal Presidente:

presenti: n. 14; votanti: n. 14; voti favorevoli: n. 11; voti contrari: n. 3 (Canoci, Giannone, Epifani); astenuti: n. 0;

DELIBERA

12) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 DLgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Erminia MONTEDURO

IL SEGRETARIO GENERALE
Laura Caccetta

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000, dell'art. 20 del D. Lgs. n.82/2005 e norme collegate. Tale documento è memorizzato digitalmente nella banca dati dell'Ente.

